



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "MAZZINI – CASTIGLIONE"

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005

Circolare n.013

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MAZZINI - CASTIGLIONE"-BRONTE
Prot. 0000321 del 11/09/2024
I-1 (Uscita)

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
All'Albo/A.T.
Al Sito

OGGETTO: Disposizioni per il personale scolastico, vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO gli artt. 2047 e 2048 del codice civile secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL vigente;

VISTO il D. Lgs.165/2001;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA

per l'a.s. 2024/25 le seguenti disposizioni sulle misure organizzative predisposte per il personale scolastico, ai fini della vigilanza sugli alunni e l'individuazione della responsabilità e degli obblighi del personale docente e ATA.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI – CASTIGLIONE”

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005

Si invita, pertanto, il personale scolastico medesimo a predisporre e a mettere in atto tutti gli interventi necessari per ridurre considerevolmente il numero di incidenti, soprattutto attraverso una costante e scrupolosissima vigilanza degli alunni e anche attraverso il coordinamento e la fattiva collaborazione con i due collaboratori della DS, con i referenti di plesso e con i coordinatori di classe, interclasse e dell'infanzia.

I due collaboratori della DS e i coordinatori di classe, interclasse e dell'infanzia sono responsabili del comportamento del personale scolastico che sottende alla loro area di pertinenza, di conseguenza sono obbligati a segnalare alla DS ogni mancanza di rispetto delle suddette disposizioni, pena il dover risponderne in prima persona delle conseguenze oltre al possibile sollevamento dall'incarico.

In attesa della adozione del Regolamento dell'Istituto Comprensivo Mazzini-Castiglione, di nuova istituzione a seguito del dimensionamento, si raccomanda la presa visione dei Regolamenti d'Istituto già adottati dal CD Mazzini e dalla SMS Castiglione.

1. Assenza del personale docente e ATA

Il personale docente e ATA deve comunicare telefonicamente l'assenza o il ritardo prioritariamente in Segreteria entro le ore 8,00 per favorire la sostituzione con un supplente o un collega o, comunque, entro l'inizio del proprio orario di servizio.

I docenti hanno l'obbligo, inoltre, di comunicare l'assenza o il ritardo anche alle due collaboratrici del Dirigente scolastico (in base al plesso di assegnazione), così che possano provvedere alla sostituzione in tempi brevi.

Gli assistenti amministrativi ATA della Segreteria contatteranno le due collaboratrici del Dirigente scolastica o la coordinatrice della scuola dell'infanzia per accertarsi che le classi/sezioni siano coperte.

2. Sostituzioni di docenti assenti.

In caso di assenza improvvisa di un docente, spetta all' "Ufficio del personale" in Segreteria, ai due collaboratori della Dirigente scolastica e alla coordinatrice della scuola dell'infanzia provvedere all'organizzazione della custodia degli alunni del docente assente. In linea di massima il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, per brevi ritardi (5 minuti al massimo), l'affidamento della classe ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione di un insegnante dell'aula vicina. **In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi.** Nei casi di sciopero degli insegnanti, qualora giungano a scuola alunni non accompagnati dai



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "MAZZINI – CASTIGLIONE"

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005

genitori, gli alunni stessi sono tratti in causa e si invitano telefonicamente i genitori a ritirare gli alunni i cui insegnanti sono in sciopero.

Per la sostituzione del personale docente assente, nel rispetto delle normative vigenti, possono essere utilizzati i docenti che abbiano usufruito di permessi brevi o i docenti in compresenza o i docenti che abbiano dato la disponibilità a effettuare sostituzioni al di fuori del proprio orario di servizio.

La sostituzione dei colleghi assenti comunicata in maniera anche informale dalle due collaboratrici della DS o dalla coordinatrice dell'infanzia è un OBBLIGO DI SERVIZIO, la mancata osservanza comporterà responsabilità disciplinare e verrà sanzionata come previsto dal Codice disciplinare e dalla normativa vigente.

Il docente di sostegno non può essere utilizzato, all'interno del proprio orario di servizio, per sostituire i colleghi assenti in classi diverse da quelle alle quali è abitualmente assegnato, se non in assenza dell'alunno/i assegnato. Si cogli l'occasione per ricordare che **il docente di sostegno non deve mai perdere di vista l'alunno affidatogli.**

3. La responsabilità di vigilanza

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali, e CCNL 2018/2021, che *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per importanti motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali).

Si ricorda che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI – CASTIGLIONE”

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005

di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno ed è anche correlata alle difficoltà dell'alunno dovute a disabilità o a invalidità.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il personale ATA e docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sul personale scolastico grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. L'obbligo di vigilanza si estende a tutta l'attività scolastica (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza); quindi, **la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.**

I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti anche nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza.

In merito alla vigilanza dei minori si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile, l'art. 61 della legge 11/07/1980, il CCNL 2006/09 e il CCNL 2016/18.

Qualora si dovesse verificare un incidente e/o un infortunio, tutto il personale scolastico interessato è tenuto a informarne immediatamente la Dirigente scolastica o una delle due collaboratrici della DS e di presentare alla DS relazione per iscritto dei fatti accaduti entro le 48h successive per email.

Il personale scolastico, ove accerti situazioni di pericolo, deve prontamente comunicarlo alla DS e/o alle due collaboratrici della DS e/ o alla coordinatrice della scuola dell'infanzia ed, eventualmente interdire la zona ove è presente il pericolo.

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici ed al Personale del Servizio di Prevenzione e Protezione, appositamente incaricato, di controllare periodicamente la praticabilità



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI – CASTIGLIONE”

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005

ed efficienza delle vie di esodo.

E' fatto divieto assoluto di mettere zeppe o quant'altro per tenere aperte le porte tagliafuoco.

OGNI DOCENTE DEVE INTERVENIRE NEI RIGUARDI DI TUTTI GLI ALUNNI, ANCHE DI QUELLI NON PROPRI, IN PARTICOLAR MODO NEL CASO IN CUI MANCHI IL DOCENTE DI QUELLA CLASSE O NEL CASO DI ALUNNI CON DISABILITA'.

4. Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. Si sottolinea la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

L'ingresso degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campana che permette agli alunni di raggiungere le aule. Non è consentito, salvo disposizioni contrarie, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno le aree di pertinenza dell'Istituto scolastico, i cancelli esterni, le scale, il passaggio e lo stazionamento degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

I collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilare su tutto il percorso fino alla classe degli alunni che entrano in ritardo.

I docenti dell'ultima ora si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula o altro locale scolastico e che tale operazione si svolga con ordine, così come l'effettuazione del percorso dall'aula o altro locale scolastico all'uscita dall'edificio scolastico.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI – CASTIGLIONE”

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005

5. Scuola dell'Infanzia

- All'entrata e all'uscita gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola, non è consentito l'accesso alle sezioni. All'uscita possono essere ritirati al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto, da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica della scuola;
- le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale al quale chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione, il personale scolastico contatterà le forze dell'ordine;
- le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche la Dirigente scolastica;
- **i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti e sono parimenti responsabili della vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.**

6. Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado

Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola. Non è consentito l'ingresso negli edifici scolastici;

- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto, da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica della scuola;
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI – CASTIGLIONE”

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005

scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale al quale chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;

- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- **i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti e sono parimenti responsabili nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.**

7. Vigilanza durante l'intervallo

Gli intervalli fanno parte dell'attività didattica e non costituiscono interruzione degli obblighi di vigilanza. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe.

Considerando la fascia d'età degli alunni dell'Istituto è senz'altro prevedibile una certa vivacità che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Nei momenti di intervallo i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.

Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti.

Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...). Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici; quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la **vigilanza** deve essere **attiva**, ovvero devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI – CASTIGLIONE”

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005

arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

I collaboratori scolastici durante gli intervalli vigileranno il corridoio di competenza, le scale e i bagni, mentre i docenti in servizio vigileranno all'interno delle classi.

8. Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità, valutando che l'uscita non si protragga oltre il necessario e controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, **nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe da parte degli alunni, il docente dovrà comunque verificare che l'uscita degli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo e dovrà provvedere che vi sia la necessaria vigilanza da parte di almeno un collaboratore scolastico. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.**

I collaboratori scolastici dovranno sempre vigilare tutti i locali scolastici, tra cui gli spazi antistanti le classi, i servizi igienici e le scale, prestando particolare attenzione durante la ricreazione.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **è assolutamente vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.**

Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale) ed **è assolutamente vietato far spostare gli alunni da un piano all'altro dell'edificio scolastico o da un edificio all'altro senza la vigilanza di un adulto.** Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici, anche contattandoli telefonicamente.

9. Cambio dell'ora

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti. Si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI – CASTIGLIONE”

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005

della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

10. Vigilanza in presenza di esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

Tutti gli “esperti” coinvolti nelle attività didattiche permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso **la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente**. Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti” l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'“esperto” per la durata dell'intervento ed essere a sua volta direttamente coinvolto nell'attività didattica messa in atto.

11. Vigilanza sui minori diversamente abili

La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore comunale o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico. L'insegnante di sostegno deve segnalare alle due collaboratrici della Dirigente scolastica o alla coordinatrice della scuola dell'infanzia l'assenza dell'/degli alunno/i seguiti per agevolare eventuali supplenze.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI – CASTIGLIONE”

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005

partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

12. Vigilanza durante il tragitto aula/laboratori – aula/palestra – plesso/plesso

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori o alla palestra o da un plesso all'altro, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

13. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi di istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento uscite didattiche ed i viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M. n.291/92)". In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili.

14. Entrate posticipate

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti, il docente coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente scolastico. Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

15. Uscite anticipate



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI – CASTIGLIONE”

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005

Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro. Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è tenuto ad annotare sul registro elettronico l'uscita anticipata. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

16. Ritardi genitori

Qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio dell'Istituto fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza.

Particolare attenzione deve essere rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

In caso si ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente la Dirigente scolastica.

17. Uso delle attrezzature

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- Informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI – CASTIGLIONE”

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005

esercitazioni;

- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola;
- rispettare i Regolamenti dei luoghi laboratoriali.

In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente, alla Dirigenza scolastica.

18. Divieto d'uso del cellulare a scuola.

E' fatto divieto di utilizzare i telefoni cellulari; tale disposizione è regolata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con Circolare Ministeriale N° 5274 del 11.07.2024. **L'utilizzo del telefono cellulare da parte del personale docente e non docente non può essere consentito** in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento dei propri compiti.

Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari opera nei confronti del personale docente e ATA, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente.

Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori della DS, i docenti referenti, le FF.SS. e la docente coordinatrice dell'infanzia che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere raggiungibili in qualsiasi momento.

19. Divieto di fumo

Da Regolamento di Istituto e da normativa vigente (D.L. 12 settembre 2013, n. 104 art. 4) è assolutamente vietato fumare in ogni spazio all'interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza.

SI RIBADISCE CHE:

- 1) **Docenti e collaboratori scolastici devono garantire massima collaborazione nel controllo di entrata ed uscita degli alunni. Nessun alunno deve lasciare l'edificio dell'Istituto scolastico senza la custodia di un adulto.**
- 2) **I cancelli esterni devono essere sempre chiusi al di fuori degli orari di ingresso e di uscita. I collaboratori scolastici sono direttamente responsabili, in**



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI – CASTIGLIONE”

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005

quanto devono accertarsi che essi vengano chiusi da chi entra ed esce dall'Istituto scolastico. L'ingresso di ogni edificio scolastico non può mai essere lasciato incustodito.

- 3) I genitori di scuola primaria e di scuola dell'infanzia non POSSONO e NON DEVONO entrare nelle classi. È compito dei docenti e dei collaboratori scolastici fare in modo che tale divieto venga rispettato.
- 4) Gli alunni possono lasciare l'Istituto su richiesta diretta dei genitori solo in presenza dei genitori o di un adulto delegato dagli stessi genitori.
- 5) Gli alunni non possono comunicare con la famiglia attraverso il proprio cellulare; tutte le comunicazioni devono effettuarsi utilizzando il telefono della scuola.

Le seguenti disposizioni costituiscono OBBLIGO DI SERVIZIO per tutto il personale scolastico; la mancata osservanza comporterà responsabilità disciplinare e verrà sanzionata come previsto dal Codice disciplinare e dalla normativa vigente.

Bronte, 11/09/2024

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Alfina D'Orto

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell' art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93*